

Uguaglianza di genere e pratiche culturali/religiose

Documento di posizione della Commissione federale per le questioni femminili CFQF

Marzo 2017

Indice

I. Introduzione

II. Considerazioni generali

1. Diritti in materia di uguaglianza: vietato relativizzarli
2. Uguaglianza *versus* religione/cultura: un vecchio problema in chiave moderna
3. Atteggiamento verso la sessualità femminile
4. Limitazione di pratiche religiose/culturali per tutelare i diritti delle donne e delle ragazze
5. Lotta alle pratiche che discriminano donne e ragazze, senza stigmatizzare tutti i membri di una determinata religione

III. Parere su questioni specifiche

1. Copricapo e velo integrale
2. Scuola
 - 2.1. Abbigliamento e simboli
 - 2.2. Dispense per singoli moduli didattici (educazione sessuale, nuoto ecc.)
 - 2.3. Scuole private ideologiche e homeschooling
3. Pluralismo giuridico

IV. Riepilogo

1. Dissimulazione del volto e velo integrale
2. Capi d'abbigliamento e simboli religiosi indossati dalle allieve nelle scuole pubbliche
3. Dispense per singoli moduli didattici nelle scuole pubbliche
4. Scuole private ideologiche e homeschooling
5. Sistemi giuridici paralleli (pluralismo giuridico)

Conclusione

I. Introduzione

Le società di immigrazione – e quindi anche quella svizzera – sono confrontate con usi, costumi e stili di vita che, oltre a distinguersi dalle tradizioni e dalle consuetudini sociali del Paese di accoglienza, in parte sollevano l'interrogativo circa la loro compatibilità con il suo ordinamento giuridico. Negli ultimi anni, la CFQF è stata ripetutamente interpellata su violazioni dei diritti delle donne per motivi religiosi o culturali. Se il vivere gli uni accanto agli altri evolverà in un vivere gli uni insieme agli altri o in un vivere gli uni contro gli altri dipende dal se e dal come risponderemo a questi problemi.

Le tensioni esistenti tra diritti delle donne, da un lato, e cultura o religione, dall'altro, fanno discutere il grande pubblico, i media e la politica, e talvolta capita che il dibattito – peraltro indispensabile – perda il contatto con la realtà e che le tensioni citate vengano strumentalizzate per dipingere alcune religioni come retrograde, fomentando così pregiudizi, emozioni e paure. Basti pensare, per esempio, alla cosiddetta «iniziativa anti-minareti» per la quale è stato scomodato l'argomento dell'uguaglianza, ai numerosi atti parlamentari sulla dissimulazione del volto presentati a livello sia cantonale sia federale, o ancora, ai titoli a caratteri cubitali con cui i giornali stanno attualmente riferendo del rifiuto di alcuni allievi di stringere la mano alla loro docente. Benché la discussione sull'opportunità di concedere o meno alle minoranze un proprio ordinamento giuridico (parziale) rimanga praticamente circoscritta agli ambienti accademici, l'idea che in alcuni quartieri si applichi un diritto religioso può scatenare reazioni veementi tra il grande pubblico. D'altronde, i tribunali sono stati chiamati a pronunciarsi sull'ammissibilità di copricapo a scuola e su domande di dispensa dalle lezioni di nuoto miste (vedi parte III cap. 2.2.).

Nelle sue raccomandazioni presentate nel 2009 sulle donne in migrazione, la Commissione federale della migrazione CFM ha giustamente sottolineato la necessità di condannare e lottare contro le pratiche religiose o culturali che discriminano le donne, ma ha anche esortato a non distogliere l'attenzione dalla società maggioritaria e dai suoi valori non ancora paritari rispetto al genere.

Non più tardi del novembre 2016, il Comitato ONU per l'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (Comitato CEDAW) ha ribadito la propria raccomandazione, rivolta alla Svizzera già nel 2009, di adottare misure efficaci per proteggere dalle discriminazioni le donne migranti o appartenenti a minoranze etniche o religiose, sia nella società nel suo insieme sia all'interno delle loro comunità.

Negli ultimi anni, la CFQF si è espressa su progetti di legge e rapporti del Consiglio federale concernenti pratiche culturali come la mutilazione genitale femminile e il matrimonio forzato (cfr. www.comfem.ch). Dal 2009, ha approfondito diverse problematiche, le ha discusse nel corso di numerose sedute plenarie e, nel 2010, ha pubblicato una prima versione di questo documento di posizione. Visti gli sviluppi intercorsi nel frattempo, la Commissione ha ora deciso di aggiornarlo. La versione che vi presentiamo è stata approvata in occasione della seduta plenaria del 28/29 marzo 2017.

II. Considerazioni generali

La CFQF si adopera senza riserve per l'eliminazione di qualsiasi discriminazione nei confronti delle donne e a favore dell'uguaglianza di genere. Le pratiche che ledono i diritti delle donne e delle ragazze non possono essere tollerate per una sorta di protezione delle minoranze religiose o culturali, ma anzi, devono essere chiaramente identificate, condannate e combattute. La Commissione è consapevole che, non di rado, all'interno di una stessa religione o cultura si sviluppa una grande varietà di stili di vita (già solo per questo motivo non è accettabile che si stigmatizzino in blocco interi gruppi di popolazione unicamente a causa della loro religione o della loro origine), ma ritiene che occorra smascherare e inserire nell'agenda politica anche i comportamenti patriarcali di natura religiosa o culturale che continuano a permeare, seppur spesso in modo sottile, la cosiddetta società maggioritaria.

La posizione e le raccomandazioni della Commissione sono frutto di una visione chiara degli obiettivi perseguiti, che può essere raggiunta solo capendo meglio la causa del problema.

Quali sono i retroscena e i moventi delle pratiche problematiche associate all'immigrazione? Come si spiega che determinati comportamenti abbiano una connotazione così fortemente identificativa – e suscitino sentimenti così forti di diffidenza, incertezza e perfino minaccia nella società maggioritaria? Le persone migrano soprattutto per sfuggire a situazioni di oppressione e/o indigenza. Migrano nei Paesi occidentali, e quindi anche in Svizzera, perché sperano di trovarvi il necessario per vivere e la sicurezza. Ma una volta giunti a destinazione incontrano un sistema di valori, frutto di una storia che non è la loro, al quale non sempre sono preparati. Oltre che da paure di natura materiale (per i posti di lavoro, gli alloggi e l'habitat), il rifiuto da parte di alcune componenti della cosiddetta popolazione indigena è motivato dalla preoccupazione per l'integrità di un sistema di valori apparentemente minacciato. Il fatto che tale sistema di valori e di riferimento sia tutt'altro che omogeneo viene semplicemente sottaciuto. Generalizzazione, semplificazione e polemica fanno sì che sia tra gli immigrati sia nella società maggioritaria ci si dimentichi di quanto sia ampia la varietà dei valori vissuti *da ambo le parti*. E i recenti sviluppi – crisi dei rifugiati, terrorismo islamico – non fanno altro che esacerbare questa situazione, innescando una dinamica di diffidenza e chiusura reciproche che pone una pesante ipoteca sulla di per sé auspicata integrazione. Anziché sviluppare forme di convivenza proficue, entrambe le parti si lanciano in dispute territoriali brandendo l'arma della politica dei simboli. Se nell'affrontare determinati fenomeni lo Stato non mostra la necessaria differenziazione, rischia soltanto di contribuire a irrigidire ulteriormente le posizioni.

Secondo la CFQF, nel contesto descritto, differenziare significa che nella riflessione su come reagire a determinate situazioni riconosciute come discriminatorie, non si deve mai perdere di vista il fine ultimo, ossia una maggiore libertà e una maggiore parità di diritti per tutte le donne in Svizzera. È quindi indispensabile distinguere la classificazione delle pratiche dall'adeguatezza delle misure. Concretamente, alcune pratiche sociali possono sì essere riconosciute e definite come chiaramente contrarie all'uguaglianza o svantaggiose per le donne, nondimeno, occorre valutare se e quali misure statali

debbano essere all'occorrenza messe in campo. Per esempio, i divieti e in particolare le sanzioni penali possono talvolta rivelarsi, oltre che sproporzionati, anche e soprattutto inadeguati o addirittura controproducenti, mentre le misure positive, benché più dispendiose e impegnative, sono molto più durature ed efficaci ai fini di un cambiamento di atteggiamento della società e quindi di un reale miglioramento della situazione delle ragazze e delle donne interessate.

1. Diritti in materia di uguaglianza: vietato relativizzarli

Tra i traguardi più significativi, conquistati a fatica lungo il cammino verso l'uguaglianza fra donna e uomo in Svizzera, figurano il suffragio femminile, l'inserimento nella Costituzione federale della parità di diritti, la legge sulla parità dei sessi, il nuovo diritto matrimoniale e del divorzio, il mandato di realizzazione dell'uguaglianza nel settore della formazione, la protezione dalle molestie sessuali e la fine della tradizionale reticenza dello Stato di fronte alla violenza nella coppia e nella famiglia. Lo Stato è chiamato a preservare e a difendere con fermezza queste conquiste nell'interesse delle ragazze e delle donne, anche di fronte a rivendicazioni di natura religiosa o culturale. Religione e cultura non possono in alcun modo giustificare la discriminazione delle donne o escluderle dal godimento dei loro diritti. Tra le posizioni giuridiche elementari che lo Stato è tenuto a rispettare e proteggere rientrano in particolare i diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione federale, tra cui il divieto di discriminazione in base al genere, il diritto all'integrità fisica e psichica, la libertà di contrarre matrimonio e il diritto all'istruzione scolastica di base.

2. Uguaglianza *versus* religione/cultura: un vecchio problema in chiave moderna

Anche in Svizzera, l'accettazione della disuguaglianza fra donna e uomo così come gli svantaggi giuridici e sociali che ne conseguono traggono origine da modelli culturali tradizionali finalizzati al mantenimento di posizioni di potere e privilegi esistenti a scapito delle ragazze e delle donne. L'emancipazione da influenze religioso-patriarcali in tema di moralità, sessualità, scelta del partner e suddivisione dei ruoli nel matrimonio e nella società è un'evoluzione recente che procede lentamente e continua a incontrare grandi resistenze. Un atteggiamento di sufficienza nei confronti dei traguardi raggiunti è pertanto fuori luogo.

Inoltre, anche il canone dei valori liberali presenta una dimensione profondamente patriarcale e la CFQF non si stanca di ripetere che una concezione formale dell'uguaglianza abbinata a un'autodeterminazione individuale postulata ma di fatto inesistente rafforza ulteriormente le disparità radicate e presenti. Trattando allo stesso modo le persone che, per esempio, a causa del loro genere non lo sono per motivi sociali (p.es. gli stereotipi di genere), la legge le tiene intrappolate nella loro disuguaglianza addossando loro la responsabilità di questa condizione; in questo modo la concezione liberale di uguaglianza contribuisce a perpetuare i rapporti patriarcali.

L'immigrazione di persone con un retroterra in parte religioso-conservatore costituisce un'ulteriore sfida nel quadro di un vecchio problema. Dal punto di vista religioso, la Svizzera è da sempre un

Paese eterogeneo in cui le grandi confessioni cristiane, le comunità ebraiche, le chiese cristiane libere, le sette ecc. convivono a volte più, a volte meno pacificamente. A questo mosaico oggi si aggiunge un altro tassello, ossia la maggioranza dei membri non praticanti di varie fedi, non ancora del tutto liberi di vivere senza influenze religiose. Con ogni probabilità, il parziale allontanamento dalla religione di queste persone contribuisce ad alimentare un'incertezza qualificata di fronte a una fede, quella di alcuni migranti, vissuta con grande naturalezza nel quotidiano. D'altronde, le grandi confessioni cristiane stesse sono tutt'altro che omogenee: tutte le comunità religiose accolgono al loro interno correnti tradizionali conservatrici e correnti moderate o progressiste. Tra le dottrine conservatrici e l'uguaglianza di genere esiste un rapporto di tensione che a volte lo Stato stesso contribuisce a esacerbare per valutazioni di politica religiosa. Un esempio su tutti, i privilegi della Chiesa cattolica associati al suo status di ente di diritto pubblico: benché il sacerdozio sia un servizio di diritto pubblico e in quanto tale soggiaccia al divieto di discriminazione di genere, lo Stato tollera che vi siano ammessi solo uomini.

Le correnti fondamentaliste di tutte le religioni hanno in comune una dottrina caratterizzata da rigidi stereotipi di ruolo, dalla subordinazione della donna e da uno stretto controllo della sua moralità. Basti pensare alle prescrizioni sull'abbigliamento o sulla castità valide unicamente per le donne, alle regole severissime per la scelta del partner e il matrimonio o alla loro esclusione da interi settori della vita sociale.

3. Atteggiamento verso la sessualità femminile

L'assegnazione di ruoli di genere e in particolare l'atteggiamento verso la sessualità femminile permettono di evincere in modo attendibile fino a che punto una società si sia evoluta sul fronte della democrazia di genere e della parità di diritti. Il modo di rapportarsi con la sessualità è parte integrante del quadro d'insieme di una società e l'atteggiamento verso la sessualità femminile riflette il posto che la donna occupa in tale società. Con i loro rigidi stereotipi di ruolo, la tabuizzazione e la regolamentazione della sessualità, alcune correnti religiose conservatrici producono effetti negativi anche su ragazzi e uomini.

Nei Paesi occidentali, l'Illuminismo, i profondi sovvertimenti sociali all'indomani delle due guerre mondiali, i vari movimenti femministi con la loro lotta per i diritti delle donne e delle ragazze nella formazione, nel lavoro, nella famiglia e nella politica, e non da ultimo la cosiddetta rivoluzione sessuale degli anni 1960 (con l'accesso a metodi contraccettivi moderni) hanno avuto ampie ripercussioni sulla società e sulla concezione di libertà individuale della donna e dell'uomo. La società è diventata molto più aperta e ha concesso la massima libertà all'individuo, donna compresa. Questo processo ha sensibilmente modificato l'importanza dei precetti religiosi nella vita privata. Da un lato, ha fortemente relativizzato l'influsso delle grandi confessioni cristiane sulla vita quotidiana della gente per quanto riguarda i ruoli di genere, la politica familiare e la sessualità; dall'altro, ha indotto anche una parziale modernizzazione della dottrina ecclesiastica. Un'evoluzione analoga si osserva nei Paesi di immigrazione occidentali anche tra i membri di religioni non cristiane.

Ciò nonostante, la strumentalizzazione della sessualità femminile rimane una prassi diffusa anche nelle società secolari. Mentre la religione viene abusata per controllarla e reprimerla, nelle nostre società «moderne» – soprattutto nei media, nella pornografia e nell'industria del sesso – viene mercificata e commercializzata. Anche questo è espressione di una cultura sociale che, nello specifico, produce effetti negativi sia sulla percezione di sé e degli altri delle giovani donne sia sullo sviluppo sessuale loro e dei giovani uomini. Benché non possa essere trattata nel presente documento, questa contraddizione non sfugge alle donne e agli uomini migranti cui viene sbandierato il modello illuminato di emancipazione occidentale.

4. Limitazione di pratiche religiose/culturali per tutelare i diritti delle donne e delle ragazze

Non tutte le pratiche sociali discriminatorie si situano sullo stesso piano. Va da sé che lo Stato ha l'obbligo di tutelare le donne e le ragazze da gravi violazioni dei diritti umani, per esempio dal matrimonio in età minorile o forzato, dalla mutilazione genitale o da atti di violenza, anche per motivi religiosi o culturali. La situazione deve essere esaminata invece in modo più differenziato nei casi di donne adulte che si sottomettono a determinate consuetudini (p.es. uso di una parrucca, di un foulard o di un chador) oppure di genitori che vogliono imporre alla scuola le loro idee educativo-religiose che ledono il diritto all'istruzione e al libero sviluppo delle ragazze. A volte, a farne le spese sono anche i ragazzi (p.es. in caso di dispense dalle lezioni di nuoto miste, dai campeggi scolastici o dalle ore di educazione sessuale) oppure le ragazze e le donne al di fuori dell'ambiente culturale o religioso in questione (p.es. in caso di rifiuto della stretta di mano).

Spesso, occorre ponderare cosa prevalga: se la fede religiosa dei genitori o delle donne adulte oppure gli interessi egualitari della società e la protezione delle persone da denigrazioni e violazioni dei loro diritti.

La CFQF si schiera chiaramente contro qualsiasi stereotipo di ruolo e qualsiasi usanza o prescrizione denigratoria legata al genere. Lo Stato ha l'obbligo di tutelare le donne e le ragazze dalle pratiche sociali discriminatorie e misogine, incompatibili con i principi sanciti dalla Costituzione. L'opportunità di determinati divieti o norme, così come la validità, la proporzionalità e l'utilità delle misure adottate ai fini della massima libertà e uguaglianza possibile per tutte le donne e le ragazze, devono essere valutate di volta in volta in base alla portata degli interessi che lo Stato vuole proteggere e alle richieste che collidono con tali interessi, senza dimenticare il diritto all'autodeterminazione o la libertà di religione delle donne adulte e il diritto dei genitori a educare i propri figli. Bisogna inoltre tener presente che determinati provvedimenti possono rivelarsi controproducenti nella misura in cui isolano ulteriormente le donne coinvolte ed emarginano le loro comunità rendendo ancora più difficile la trasmissione dei valori egualitari. Per questo motivo è invece necessario fare tutto il possibile per sviluppare strategie che impediscano l'isolamento e la nascita di società parallele e puntino all'inclusione e alla partecipazione sociali, evitando misure che finiscono con il punire le vittime. Occorre prestare attenzione affinché i divieti o gli obblighi non colpiscano selettivamente singole comunità religiose se ciò non è giustificato da alcun motivo oggettivo cogente. Infine, il legislatore deve costantemente chiedersi se le norme vigenti non siano sufficienti.

5. Lotta alle pratiche che discriminano donne e ragazze, senza stigmatizzare tutti i membri di una determinata religione

La discussione attualmente in corso mostra come, a volte, i diritti delle donne vengano strumentalizzati per respingere e screditare le richieste di minoranze religiose, anche quando non riguardano minimamente le questioni di genere. In tale dibattito polarizzante, le gravi violazioni dei diritti umani nei confronti delle donne, come il matrimonio forzato o i delitti d'onore, vengono intenzionalmente scomodate, malgrado la maggioranza delle persone con un retroterra migratorio residenti in Svizzera sia moderata o non credente e respinga categoricamente queste pratiche, mentre le discriminazioni sociali e le attribuzioni di ruoli stereotipati nella società maggioritaria vengono intenzionalmente ignorate. Paradossalmente, gli ambienti che nei media si sentono in dovere di salvare la donna musulmana dall'oppressione patriarcale sono soprattutto quelli che in passato hanno strenuamente osteggiato (e ancora oggi continuano a osteggiare) nell'arena politica qualsiasi progresso sul fronte dell'uguaglianza di diritto e di fatto delle donne in Svizzera. La politicizzazione di questi temi da parte degli ambienti nazionalisti o xenofobi non può tuttavia distogliere le istituzioni responsabili della politica in materia di uguaglianza dal definire come tali e dallo schierarsi apertamente contro le pratiche discriminatorie nei confronti delle donne. A tale scopo, la CFQF ritiene fondamentale coinvolgere maggiormente e prestare ascolto ai membri progressisti delle minoranze coinvolte.

III. Parere su questioni specifiche

1. Copricapo e velo integrale

Le motivazioni dogmatico-teologiche di un medesimo simbolo religioso, per esempio un determinato capo d'abbigliamento, e di conseguenza l'importanza attribuitagli dalla persona che lo indossa possono variare sensibilmente. Alla luce di questa ambivalenza, ai profani che intendono classificare o valutare tali simboli è richiesta una certa cautela. Da ciò non si deve tuttavia trarre la conclusione che le pratiche in questione si sottraggano a qualsiasi confronto critico, in quanto nessuna religione è immune dal tentativo di abbellire moventi patriarcali o di camuffarli sotto il manto teologico e bisogna poter smascherare e condannare tali modelli.

Le persone – donne e uomini –, quindi, indossano simboli religiosi per motivi individuali diversi, che possono peraltro sovrapporsi o non essere sempre chiaramente distinguibili l'uno dall'altro. Per alcuni, è un modo per esprimere il proprio credo religioso e il proprio legame con Dio, per altri, un modo per affermare le proprie idee politico-religiose, la propria appartenenza a una comunità religiosa o, viceversa, la propria non appartenenza al mondo ateo. Soprattutto nel caso di copricapo e altri indumenti destinati a proteggere il corpo delle donne dallo sguardo di uomini estranei, anche la pressione sociale esercitata dalla famiglia e dall'entourage può rivestire un ruolo importante, soprattutto per le ragazze e le giovani donne.

Dal punto di vista dell'uguaglianza, è fondamentale distinguere i simboli di appartenenza religiosa dalle prescrizioni in materia di abbigliamento fondate su principi religiosi, che esprimono un'esigenza di controllo sul corpo e sulla sessualità della donna. Se sono donne adulte a coprire di propria iniziativa capo e capelli per fede religiosa, allora in virtù della libertà di religione questa loro scelta deve essere rispettata alla stessa stregua della decisione di indossare altri segni religiosi. La CFQF si oppone per principio alla discriminazione sociale delle donne, per esempio nella vita professionale¹ o nella naturalizzazione², basata su aspetti esteriori oppure sull'uso di simboli o capi d'abbigliamento dalla connotazione religiosa.

La CFQF è del parere che, a differenza di questi copricapo (come il foulard delle donne musulmane o la parrucca delle donne ebraiche ortodosse sposate), la dissimulazione del volto o il velo integrale (p.es. il niqab o il burka) sia una pratica sociale che discrimina le donne in modo chiaro e inequivocabile. La libertà tanto degli uomini quanto delle donne di muoversi senza restrizioni di sorta e con il volto scoperto in pubblico è un caposaldo di una società libera nonché un elemento essenziale dell'interazione tra le persone indipendentemente dal loro genere. È anche espressione del fatto che donne e uomini hanno lo stesso identico diritto di utilizzare lo spazio pubblico. La dissimulazione del volto imposta unilateralmente alle donne nega la loro identità e individualità, e le esclude dalla società. Tale precetto rivela una concezione sprezzante del corpo e della sessualità femminili nonché dello status e del ruolo della donna nella società. Inoltre, implica una sessualizzazione denigratoria delle donne – tenendole tra l'altro letteralmente imprigionate nello schema "o santa o puttana" – e trasmette un'immagine dell'uomo che la maggioranza degli uomini residenti in Svizzera giudica negativa e squalificante.

Lo Stato è tenuto a combattere le pratiche sociali che manifestano una visione della donna contraria al principio di uguaglianza. In questo senso, la CFQF è del parere che lo Stato non debba accettare l'uso del velo che copre il volto né a scuola né in qualsiasi altro servizio pubblico, e che le autorità statali, nella loro sfera di influenza, abbiano il diritto di vietarlo in particolare a chi desidera accedere a istituzioni e servizi pubblici. (Il fatto che, a volte, vengano addotte anche l'identificabilità e la sicurezza pubblica è sì plausibile, ma irrilevante dal punto di vista dell'uguaglianza).

Dal 2011, in Francia e Belgio e, dall'estate del 2016, nel Canton Ticino vige un divieto generale di dissimulazione del volto nello spazio pubblico. Approvando la relativa modifica della Costituzione di questo Cantone, l'Assemblea federale ha ritenuto che, in linea di principio, tale divieto sia conforme alla Costituzione federale³. Prima di lei, in una sentenza del 2014⁴ anche la Grande Camera della Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) aveva dato semaforo verde a una legge francese dal tenore simile. Secondo la CFQF, tuttavia, tali divieti non hanno alcun potere di convincimento e quello generale di dissimulazione del volto nello spazio pubblico per le donne adulte non è di alcuna utilità. In Svizzera, perlomeno sinora, non si segnalano problemi tali da giustificare un divieto così drastico. Ma soprattutto, la pretesa di proteggere donne adulte da prescrizioni religiose discriminatorie in materia di abbigliamento nientemeno che con la promulgazione di un divieto e la comminazione di multe alle donne che ne sono vittime, mal si conciliano con un sistema di valori liberale. Per questo motivo, le

misure di così ampia portata come quelle menzionate sono inutili, sproporzionate e forse persino controproducenti.

Pertanto, anziché sui divieti che rischiano di rafforzare l'emarginazione reciproca, sarebbe più opportuno puntare sui servizi di assistenza e consulenza, attuare misure di sensibilizzazione e di integrazione strutturale e sistematica per tutti i gruppi di popolazione e, infine, avviare un dibattito sociale e in particolare un confronto all'interno delle comunità musulmane in Svizzera sui ruoli di genere e sulla sessualità. Non si deve inoltre sottovalutare la forza integrante delle strutture ordinarie, soprattutto del mondo della formazione e del lavoro, ma anche per esempio dello sport. La CFQF sostiene tutte le misure che promuovono l'integrazione attraverso questo tipo di strutture.

Fingere che il problema non esista è ovviamente fuori discussione. La dissimulazione del volto è un sintomo che esprime un malessere. Anche se attualmente in Svizzera le donne velate sono pochissime, lo Stato e la società devono affrontare questo tema.⁵ Gli sviluppi osservati in alcune Città europee indicano che questa situazione è suscettibile di cambiamenti e che, di conseguenza, anche la pressione sulle donne e sulle ragazze – comprese quelle non appartenenti alla comunità religiosa interessata – può aumentare. Ciò nonostante, la discussione non deve limitarsi al come affrontare la questione del velo che copre il volto, bensì tematizzare in generale la situazione delle donne in seno ai gruppi religiosi fondamentalisti o conservatori, donne che, per esempio, vivono segregate dal mondo esterno e che, per questo motivo, sono difficilmente raggiungibili dagli sforzi compiuti dallo Stato a favore dell'integrazione.

2. Scuola

2.1. Abbigliamento e simboli

Nel 1997, il Tribunale federale ha stabilito che, in virtù del principio della neutralità confessionale della scuola pubblica, è lecito vietare ai docenti di indossare simboli o capi d'abbigliamento a forte connotazione religiosa durante le lezioni.⁶

Per quanto riguarda le allieve e gli allievi, sinora, salvo rare eccezioni, i Cantoni hanno dato prova di pragmatismo e cautela. I copricapo religiosi come la kippà o il velo che lasciano scoperto il volto vengono tollerati alla stessa stregua delle croci cristiane indossate a mo' di collana o spilla. Nel 2015, il Tribunale federale ha statuito che il divieto di indossare il velo per motivi religiosi nella scuola pubblica costituisce un'ingerenza inammissibile nella libertà di credo delle allieve: ha sentenziato che il foulard o la kippà e altri copricapo simili non influenzano né l'ordine né il successo scolastico e che il fatto di indossare il velo islamico non esclude, perlomeno a priori, un ruolo autodeterminato e paritario della donna nella società e nella famiglia.⁷ La CFQF condivide il parere secondo cui alle allieve e agli allievi debba essere consentito indossare capi d'abbigliamento o monili religiosi nella misura in cui ciò non pregiudichi né il loro sviluppo sociale e pedagogico né la loro interazione con le compagne e i compagni. Non devono per contro essere tollerate le tenute di genere, espressione inequivocabile di

un atteggiamento denigratorio e di controllo nei confronti della donna, del suo corpo e della sua sessualità, nonché di una concezione dei ruoli di genere fundamentalmente incompatibile con l'obiettivo di uguaglianza dello Stato. In questo senso, i simboli confessionali come ciondoli, spille o la kippà dei ragazzi ebrei si collocano su un piano diverso rispetto agli indumenti che contrassegnano già le ragazzine come «esseri sessuali» e mirano a renderle parzialmente invisibili o irriconoscibili. Da questo punto di vista, il velo che copre il volto e gli indumenti che nascondono completamente il corpo sono inaccettabili e devono essere vietati a scuola. Queste pratiche sociali che discriminano le donne recano grave pregiudizio alle ragazze: i loro contatti con i compagni di classe si riducono al punto da compromettere l'apprendimento di capacità sociali, lo sviluppo di una sana autostima, le pari opportunità e la consapevolezza di essere un membro paritario della società.

Benché altri precetti religiosi sull'abbigliamento siano nettamente meno pregiudizievole, la CFQF fa notare che anch'essi possono penalizzare le ragazze nel contesto sociale della scuola pubblica. Soprattutto le prescrizioni sui vestiti, che alla stregua di vere e proprie «norme di castità» si applicano solo alle ragazze e si prefiggono di coprire determinate parti del loro corpo, a differenza del turbante o della kippà fanno palesemente riferimento alla sessualità femminile e a quel ruolo di genere delle ragazze che deve essere controllato e stabilito sin dalla tenera età. A fare le spese delle limitazioni e degli svantaggi che tali prescrizioni comportano non sono solo le ragazze che devono rispettarle, ma anche quelle che a scuola possono subire forti pressioni sociali (ed essere p.es. etichettate o trattate come «sgualdrine») se non lo fanno. Anche in questo caso, una cosa è definire come tale e condurre un dibattito su una pratica socialmente discriminatoria, un'altra è individuare quali misure statali siano efficaci. A questo proposito, a meno che in gioco non vi siano la dissimulazione del volto e il velo integrale, la CFQF respinge i divieti e la repressione. Nell'affrontare tale tematica sono indispensabili piuttosto una certa sensibilità, il dialogo con genitori, allieve e allievi, e la ricerca di un consenso. Inoltre, le misure di integrazione devono coinvolgere entrambi i genitori. La Commissione ritiene peraltro giustificabile se non addirittura raccomandabile sia l'adozione da parte della scuola di un codice di abbigliamento ragionevole sia la trasmissione di forme basilari di interazione sociale.

2.2. Dispense per singoli moduli didattici (educazione sessuale, nuoto ecc.)

In virtù della libertà religiosa, la scuola è tenuta a rispettare il credo di genitori, allieve e allievi nella misura in cui ciò sia compatibile con un funzionamento ordinato dell'istituto scolastico e non leda il diritto del minore all'istruzione, alla realizzazione e al libero sviluppo personali indipendentemente dal genere. Genitori, allieve e allievi di tutte le religioni e fedi devono sentirsi ugualmente accettati nella scuola pubblica, purché a loro volta rispettino le regole di base di quest'ultima. Ciò significa, per esempio, che le allieve e gli allievi musulmani, ebrei o di altre fedi devono poter essere dispensati dalle lezioni in occasione di importanti festività religiose, oppure che nella pianificazione degli esami venga prestata loro attenzione.

Le domande di dispensa per singoli moduli didattici come educazione sessuale, nuoto o ginnastica si pongono tuttavia su un altro piano. In questi casi, sui piatti della bilancia vi sono, da un lato, il credo

religioso di genitori, allieve e allievi, dall'altro, il mandato educativo e di realizzazione dell'uguaglianza nella scuola pubblica e il diritto all'istruzione di base del minore. Oltre che da genitori con un retroterra musulmano, le domande di dispensa in questione vengono tra l'altro presentate anche, per esempio, da membri di gruppi cristiani conservatori. Se in una sua sentenza del 1993 il Tribunale federale sosteneva ancora che in determinate circostanze le dispense dalle lezioni di nuoto per motivi religiosi dovevano essere concesse,⁸ in diverse sue decisioni più recenti ha statuito che le lezioni di educazione fisica miste così come le colonie scolastiche miste sono utili alla socializzazione e che una dispensa generale è incompatibile con l'integrazione, in quanto impedisce alle allieve e agli allievi di abituarsi alla convivenza con l'altro genere assolutamente normale nella società locale. La massima istanza giudiziaria elvetica ha pertanto confermato in più occasioni la decisione delle autorità scolastiche cantonali di respingere domande di dispensa in tal senso.⁹ In una sentenza emanata nel gennaio 2017, la Corte EDU ha dal canto suo respinto il ricorso inoltrato da una coppia di genitori musulmani e confermato la linea adottata dalle autorità svizzere, stabilendo che l'insistenza dello Stato affinché, per motivi di pari opportunità o uguaglianza di genere nonché per considerazioni inerenti l'integrazione, le ragazze partecipino in linea di principio a tutte le lezioni obbligatorie, incluse quelle di nuoto in classi miste (la scuola aveva autorizzato le figlie della coppia in questione a indossare il burkini¹⁰), è compatibile con la libertà di religione di cui all'articolo 9 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU).

La CFQF è del parere che il programma curricolare, le materie e le attività scolastiche così come le colonie o le gite debbano essere obbligatori per tutte le allieve e per tutti gli allievi e che, per questo motivo, non debba essere in linea di principio concessa alcuna dispensa. Lo Stato è tenuto a provvedere affinché allieve e allievi possano sfruttare allo stesso modo l'offerta educativa e le attività sociali. Deve imporre il proprio mandato educativo e il diritto di allieve e allievi a un'istruzione scolastica di base uguale per tutti, anche di fronte a richieste religiose o morali estreme dei genitori. Ciò vale in particolare per le richieste legate al genere, riguardanti cioè le ragazze in quanto tali o i ragazzi, allorquando i precetti o i divieti invocati dai genitori influiscono sul rapporto paritario e sulla convivenza tra i generi. In questo ambito, la CFQF auspica che i Cantoni assumano una posizione più restrittiva. La partecipazione alle lezioni di educazione sessuale e prevenzione sanitaria è fondamentale nell'ottica dello sviluppo personale delle ragazze (e dei ragazzi). Alla luce dell'importanza che l'educazione sessuale riveste per lo sviluppo di una sessualità responsabile e autodeterminata, anche la Commissione federale per l'infanzia e la gioventù CFGI chiede che, in generale, non vengano più concesse dispense per questi moduli didattici.¹¹ In una sentenza del 2014, il Tribunale federale ha statuito che l'interesse dell'educazione sessuale nella scuola pubblica prevale sulle richieste religiose dei genitori: l'educazione sessuale è utile tra l'altro per salvaguardare la salute, prevenire le aggressioni sessuali e proteggere la personalità.¹² La CFQF ritiene che, se presentate per motivi che rivelano uno scarso rispetto nei confronti delle donne e delle ragazze o una visione dei ruoli di genere incompatibile con la parità di diritti (incl. p.es. il rifiuto di avere docenti donne o di intrattenere i normali contatti scolastici con docenti donne), le dispense da obblighi scolastici debbano essere per principio respinte, evitando tuttavia di statuire esempi a spese di singole allieve o di singoli allievi: ogniqualvolta

possibile, occorre innanzitutto intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per trasmettere con il dialogo alle allieve e agli allievi, ai loro genitori e al loro entourage i valori fondamentali sanciti dalla Costituzione.

2.3. Scuole private ideologiche e homeschooling

In Svizzera, è consentito creare e gestire scuole private ideologiche, segnatamente di ispirazione religiosa, a condizione che determinati requisiti minimi cantonali (p.es. obiettivi dei piani di studio) siano rispettati. Alcuni Cantoni come quello di Berna ammettono anche l'homeschooling, pratica questa relativamente diffusa per esempio negli ambienti cristiani. Le scuole private religiose o l'homeschooling permettono ai genitori di dare ai loro figli, attraverso l'istruzione scolastica, fondamenta religiose più solide, ma anche di sottrarli a determinati contenuti e valori insegnati e trasmessi nella scuola pubblica (educazione sessuale, teoria dell'evoluzione ecc.).

In Svizzera, si riscontra quindi una certa discrepanza tra la prassi recentemente inasprita in materia di dispense da determinati moduli didattici (nuoto, educazione sessuale) nella scuola pubblica e la libertà molto ampia lasciata alle scuole private. Nelle scuole private religiose, le competenze sociali acquisite automaticamente nella scuola pubblica, come il contatto quotidiano con l'altro genere e con compagne e compagni di altre culture, origini o convinzioni, possono passare in secondo piano. Per questo motivo, le scuole private religiose e l'homeschooling contravvengono per certi versi al compito di integrazione dell'istruzione scolastica pubblica di base. Al riguardo, è opportuno ricordare che l'articolo 8 capoverso 3 della Costituzione federale conferisce esplicitamente allo Stato l'obbligo di promuovere l'uguaglianza nell'istruzione e nella formazione.

Gli sforzi compiuti da alcuni Cantoni per subordinare l'autorizzazione di scuole private e homeschooling a requisiti più severi hanno ricevuto più volte il nullaosta del Tribunale federale. Per quanto riguarda l'homeschooling, i giudici di Mon Repos hanno per esempio statuito che uno dei compiti della scuola consiste nel promuovere la competenza sociale di allieve e allievi, in funzione del loro livello di sviluppo; i Cantoni possono pertanto esigere che, per educare alla socievolezza, i modelli di homeschooling debbano coinvolgere anche figure che non appartengono alla cerchia di familiari e amici.¹³ Nell'ottobre del 2016, il Tribunale federale ha confermato la decisione delle autorità zurighesi di non rilasciare a un'associazione islamica l'autorizzazione per la gestione di una scuola dell'infanzia privata, adducendo che i Cantoni, attraverso il loro regime di autorizzazione e vigilanza, hanno il diritto di assicurare che bambine e bambini non vengano esposti a insegnamenti intolleranti e che un'eccessiva importanza attribuita agli aspetti religiosi nelle lezioni impartite in una scuola privata di qualsiasi confessione può ostacolare l'integrazione in una società pluralistica.¹⁴

Secondo la CFQF, i Cantoni devono garantire che le scuole private religiose (e di altro tipo) rispettino gli obiettivi assegnati all'istruzione pubblica e trasmettano alle allieve e agli allievi quei valori – come la non esclusione e la non discriminazione delle ragazze sul piano dell'istruzione e delle attività sociali –

che in una democrazia liberale sono imprescindibili tanto per il singolo individuo quanto per la coesione sociale. La Commissione è inoltre del parere che un homeschooling prolungato ponga problemi dal punto di vista delle pari opportunità, dell'integrazione sociale e dell'interazione, e auspica pertanto che la relativa autorizzazione venga rilasciata solo in casi eccezionali, a condizione e fintanto che sussistano motivi oggettivi sufficienti.

La CFQF richiama infine l'attenzione sul grande bisogno di ricerca che continua a sussistere in Svizzera. Il Programma nazionale di ricerca 58 (comunità religiose, Stato e società) ha sì prodotto diversi risultati interessanti, in particolare in materia di religione e scuola,¹⁵ nondimeno alcuni aspetti sollevati necessitano di ulteriori approfondimenti. Lo stesso vale per il Programma nazionale di ricerca 60 (parità dei sessi) che, pur occupandosi anch'esso della scuola, non ha esaminato in dettaglio il triangolo religione-scuola-genere.¹⁶ Per esempio, occorre fare chiarezza dal punto di vista pedagogico e dalla prospettiva di genere sulla questione dell'integrazione scolastica e sociale delle ragazze provenienti da famiglie strettamente osservanti, come pure sul legame tra la secolarizzazione della scuola pubblica e la creazione di scuole private religiose, sul rapporto tra integrazione o uguaglianza, da un lato, e scolarizzazione privata di stampo ideologico, dall'altro, nonché sul ruolo e i compiti dei Cantoni.

3. Pluralismo giuridico

Soprattutto in Inghilterra e Canada è risaputo che, localmente, in alcune comunità di migranti vigono ordinamenti giuridici paralleli. Sinora, in Svizzera, si è discusso solo a livello teorico di modelli di sistemi giuridici pluralistici religiosi¹⁷ che consentono a gruppi religiosi o etnici, all'interno di uno Stato ma al di fuori del suo ordinamento giuridico, di affidare a loro tribunali la facoltà di decidere in base alle loro leggi su controversie riguardanti il diritto di famiglia, il divorzio, la successione, il diritto penale o di filiazione. Dal punto di vista dell'uguaglianza, tale concessione è deleteria dato che gli ordinamenti giuridici religiosi discriminano le donne. Alcuni studi condotti sull'argomento confermano d'altronde che il pluralismo giuridico ha ripercussioni anche gravi sui diritti delle donne e delle ragazze.¹⁸ Il «potere di controllo finale» dello Stato e l'applicazione del diritto nazionale unitario nei casi di conflitto hanno tra l'altro lo scopo di proteggere le parti più deboli e, nel limite del possibile, di imporre anche nei rapporti tra privati i principi fondamentali sanciti dalla Costituzione come l'uguaglianza e la libertà. Con il radicamento e la formalizzazione all'interno di singoli gruppi di popolazione di meccanismi alternativi per la composizione di conflitti, questo compito dello Stato viene meno, tanto più che negli ambienti interessati si viene a creare una forte pressione sociale a risolvere le dispute senza ricorrere all'aiuto e a decisioni statali.

La CFQF insiste pertanto categoricamente sul principio della competenza giurisdizionale unitaria e secolare dello Stato. Eventuali proposte volte a introdurre o autorizzare meccanismi per la composizione autonoma dei conflitti all'interno di gruppi di migranti o di comunità religiose devono essere fermamente respinte nell'interesse dei diritti delle donne e per impedire la formazione di ghetti. Attualmente, in Svizzera, il riconoscimento «ufficiale» di sistemi giuridici paralleli non è un tema all'ordine del giorno ed è escluso che lo diventi nel prossimo futuro. Nondimeno, bisogna fare tutto il possibile

affinché nessun «criptopluralismo giuridico» si insinui sotto il radar delle istituzioni statali. Nell'ottica della prevenzione, non si deve lasciare nulla di intentato per trasmettere l'importanza e il ruolo della competenza giurisdizionale dello Stato e assicurare un accesso paritario alla giustizia a tutti i membri delle minoranze religiose o etniche. Infine, occorre tenere alta la guardia per riconoscere precocemente eventuali segni di attecchimento in queste comunità di una giurisprudenza extrastatale. Eventuali sviluppi in tal senso devono essere assolutamente fermati.

IV. Riepilogo

1. Dissimulazione del volto e velo integrale

Secondo la CFQF, la dissimulazione del volto nega l'identità e l'individualità della donna, e la sessualizza in modo denigratorio e sprezzante. Inoltre, trasmette un'immagine dell'uomo che la maggior parte degli uomini residenti in Svizzera giudica negativa e squalificante. Ciò nonostante, la Commissione ritiene che un divieto generale di dissimulazione del volto nello spazio pubblico sia inopportuno, in quanto inutile, sproporzionato e inadeguato (tra l'altro perché colpisce le persone sbagliate). La CFQF è invece del parere che lo Stato non debba accettare l'uso del velo che nasconde il volto né a scuola né in qualsiasi altro servizio pubblico e che le autorità abbiano il diritto di vietarlo a chi desidera accedere a istituzioni e servizi statali. Dal canto loro, le datrici e i datori di lavoro hanno il diritto di esigere che, sul posto di lavoro, i loro dipendenti mostrino il proprio volto sia alla clientela sia alle colleghe e ai colleghi.

2. Capi d'abbigliamento e simboli religiosi indossati dalle allieve nelle scuole pubbliche

La CFQF condivide il parere secondo cui alle allieve e agli allievi debba essere consentito indossare capi d'abbigliamento o monili religiosi nella misura in cui ciò non pregiudichi né il loro sviluppo sociale e pedagogico né la loro interazione con le compagne e i compagni. Non devono per contro essere tollerate le tenute di genere, espressione di un atteggiamento denigratorio e di controllo nei confronti della donna e della sua sessualità nonché di una concezione dei ruoli di genere fundamentalmente incompatibile con l'obiettivo di uguaglianza, che mirano a isolarla socialmente. Da questo punto di vista, il velo che copre il volto e gli indumenti che nascondono completamente il corpo devono essere vietati.

3. Dispense per singoli moduli didattici nelle scuole pubbliche

La scuola è tenuta a rispettare il credo religioso fintanto che il diritto del minore al libero sviluppo personale indipendente dal genere non venga lesa. È inoltre suo dovere garantire che ragazze e ragazzi partecipino in ugual modo al programma curricolare, ai moduli didattici e alle attività scolastiche come colonie o gite. In linea di principio, non devono essere concesse dispense. Su questi punti, la CFQF auspica un atteggiamento più restrittivo da parte dei Cantoni.

4. Scuole private ideologiche e homeschooling

Secondo la CFQF, i Cantoni devono garantire che le scuole private religiose (e di altro tipo) rispettino gli obiettivi assegnati all'istruzione pubblica e trasmettano alle allieve e agli allievi quelle forme di rapporti sociali e quei valori – come la non esclusione e la non discriminazione delle ragazze sul piano dell'istruzione e delle attività sociali – che in una democrazia liberale sono imprescindibili tanto per il singolo individuo quanto per la coesione sociale. La Commissione è inoltre del parere che un homeschooling prolungato ponga problemi dal punto di vista delle pari opportunità, dell'integrazione sociale e dell'interazione, e auspica pertanto che la relativa autorizzazione venga rilasciata solo in casi eccezionali, a condizione che sussistano motivi oggettivi sufficienti.

5. Sistemi giuridici paralleli (pluralismo giuridico)

Secondo la CFQF, il principio della competenza giurisdizionale unitaria e secolare dello Stato non è negoziabile. Eventuali proposte volte a introdurre una composizione autonoma dei conflitti all'interno di gruppi di migranti o di comunità religiose devono essere fermamente respinte nell'interesse dei diritti delle donne e per impedire la formazione di società parallele. La creazione «non ufficiale» di meccanismi in tal senso deve essere assolutamente fermata.

Conclusione

La CFQF si oppone a qualsiasi strumentalizzazione dei diritti delle donne per stigmatizzare alcune componenti della società a causa del loro credo religioso e con la stessa determinazione mette in guardia da una frantesa tolleranza nei confronti di pratiche che disprezzano le donne. La Commissione è convinta che l'integrazione presupponga la trasmissione (e non l'esclusione) dei diritti umani universali come la parità di diritti tra donna e uomo. La gestione di pratiche religiose discriminatorie deve avere l'integrazione come obiettivo prioritario in base al quale definire e valutare le misure da adottare. Divieti e sanzioni devono sempre rimanere l'*ultima ratio*.

¹ Con sentenza CIV 16 1317 dell'8 settembre 2016, il tribunale distrettuale dell'Altopiano bernese ha statuito che la decisione di una grande lavanderia di licenziare una dipendente perché indossa un foulard è abusiva. Riguardo alla situazione dei musulmani in Svizzera, vedi anche lo studio «Vie musulmane en Suisse. Profils identitaires, demandes et perceptions des musulmans en Suisse» realizzato dal Gruppo di ricerca sull'Islam in Svizzera (GRIS) e pubblicato a Berna nel 2010 dalla Commissione federale della migrazione CFM.

² In DTF 134 I 49, il Tribunale federale ha chiarito che è discriminatorio negare la naturalizzazione a una donna unicamente perché indossa un foulard.

³ Decreto federale dell'11 marzo 2015 che accorda la garanzia federale alle costituzioni rivedute dei Cantoni di Berna, Uri, Soletta, Basilea Città, Basilea Campagna, Appenzello Esterno, Appenzello Interno, Ticino, Vaud e Giura, FF 2015 2545; vedi anche il messaggio di approvazione del 12 novembre 2014 nel quale il Consiglio federale sostiene che il divieto di coprire il volto può essere interpretato e applicato in modo conforme alla Costituzione federale, FF 2014 7845 e 7863 segg. Con sentenza del 6 dicembre 2012, il

Tribunale d'appello del Cantone di Basilea Città ha invece dichiarato incostituzionale e quindi non valida un'iniziativa popolare cantonale depositata dai Giovani UDC per l'introduzione di un divieto di dissimulazione del volto nello spazio pubblico (VG.2013.1).

- 4 Sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (Grande Camera), caso S.A.S. v. France, n. 43835/11, 1° luglio 2014.
- 5 Messaggio del 12 novembre 2014 concernente il conferimento della garanzia federale alle costituzioni rivedute dei Cantoni di Berna, Uri, Soletta, Basilea Città, Basilea Campagna, Appenzello Esterno, Appenzello Interno, Ticino, Vaud e Giura, FF 2014 7845 segg. e 7864. Vedi anche ad 5 del parere del 24 febbraio 2010 del Consiglio federale sull'interpellanza 09.4308 presentata dal consigliere nazionale Christophe Darbellay.
- 6 Di diverso parere è il Tribunale costituzionale tedesco BVerfG che, con sentenza del 27 gennaio 2015 (1 BvR 471/10, 1 BvR 1181/10, punto 87 segg.) ha statuito che un divieto generale è incompatibile con la costituzione tedesca; al riguardo, vedi la critica basata su ragioni di politica dell'uguaglianza, firmata dalla sociologa tedesca Necla Kelek e apparsa sulla NZZ del 30 marzo 2015, pag. 33.
- 7 DTF 142 I 49 consid. 8 e 10 pag. 68 seg. e 75 seg. Al riguardo vedi anche il parere della Commissione federale contro il razzismo CFR «Divieto del velo islamico nella scuola pubblica? Esempio di dibattito rivolto contro una minoranza», Berna, giugno 2011.
- 8 DTF 119 Ia 178.
- 9 DTF 135 I 79, decisione che conferma la 2C_666/2011 del 7 marzo 2012 sulla dispensa dalle lezioni di nuoto per motivi religiosi e la 2C_1079/2012 dell'11 aprile 2013 sulla dispensa dalle lezioni di nuoto separate per genere.
- 10 Sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (Terza sezione), caso Osmanoglu and Kocabaş v. Switzerland, n. 29086/12, 10 gennaio 2017, paragrafi 64 e 96 segg.
- 11 Commissione federale per l'infanzia e la gioventù CFGI, La sessualità dei giovani nel corso del tempo. Evoluzione, influenze, prospettive, Berna, 2009, pag. 99.
- 12 Sentenza del TF 2C_132/2014 del 15 novembre 2014, consid. 5.
- 13 Sentenza del TF 2C_738/2010 del 24 maggio 2011, consid. 3 (educazione alla socievolezza); sentenza del TF 2C_593/2010 del 20 settembre 2011, consid. 3 (un Cantone deve avere la facoltà di rifiutare il rilascio dell'autorizzazione, qualora l'istante preveda un insegnamento a distanza senza interazione diretta).
- 14 Sentenza del TF 2C_807/2015 del 18 ottobre 2016, consid. 4.2, 4.3 e 6.
- 15 I risultati dei progetti del PNR 58 possono essere consultati all'indirizzo http://www.nfp58.ch/f_kommunikation_publicationen_projektpublikationen.cfm (15.1.2017). In particolare si segnalano i risultati di quelli realizzati nei settori tematici «La religion à l'école, la religiosité des jeunes et les processus de différenciation dans une Suisse plurielle» (Cahier thématique III: Les jeunes et la religion) e «Les rôles de l'homme et de la femme dans les communautés religieuses et leur rapport à la religion» (Cahier thématique V: La religion et le genre).
- 16 <http://www.nfp60.ch/fr/projets/cluster-2-formation-carriere> (15.1.2017).
- 17 Christian Giordano, Il pluralismo giuridico: uno strumento legale nella gestione del multiculturalismo?, in Tangram 22, 2008, pag. 74–77.
- 18 Al riguardo vedi Elham Manea, Women and Shari'a Law: The Impact of Legal Pluralism in the UK, I.B.Tauris, 2016.